

ORDINANZA FORNERO

SENT. [REDACTED]

RACL. [REDACTED]

DECIS. [REDACTED]

TRIBUNALE DI CAGLIARI

SEZIONE LAVORO

Il Tribunale di Cagliari, in persona del dott. [REDACTED] in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nella causa iscritta al n. [REDACTED] R.A.C.L., trattata secondo il procedimento di cui all'art.1, commi 48 e ss. l. 28 giugno 2012, n. 92, promossa da

[REDACTED] elettivamente domiciliato in Cagliari, presso lo studio dell'avv. Giovanni Benevole, che lo rappresenta e difende per procura speciale a margine del ricorso,

ricorrente

contro

[REDACTED] elettivamente domiciliata in Cagliari, presso lo studio dell'avv. [REDACTED] che la rappresenta e difende per procura speciale autenticata nella firma dal notaio [REDACTED] in data 5 febbraio 2008 (in copia in atti),

resistente

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con ricorso depositato in data 15 gennaio 2015, [REDACTED] ha impugnato il licenziamento, a suo dire disciplinare, intimatogli da [REDACTED] società cooperativa in data 3 settembre 2014, sostenendone l'illegittimità e invocando l'applicazione delle tutele previste dall'art. 18 l. 20 maggio 1970, n. 300, sull'affermato presupposto della natura ritorsiva del recesso datoriale, dell'insussistenza del fatto materiale dedotto a fondamento del licenziamento e, comunque, della sproporzione tra la sanzione comminata e la gravità della condotta contestata.

[REDACTED] ha resistito in giudizio, eccependo, in via pregiudiziale, l'incompetenza del giudice del lavoro a decidere sulla controversia in oggetto, nascente a suo dire non da un licenziamento intimato per ragioni disciplinari, quanto piuttosto da una delibera di espulsione del ricorrente, in qualità di socio, dalla cooperativa per le "esternazioni [...] gravemente lesive dell'immagine e dell'onorabilità della società" risalenti al 30 luglio 2014, la quale delibera avrebbe dovuto essere impugnata davanti al tribunale ordinario, ai sensi dell'art. 2533 c.c., per effetto di quanto stabilito dall'art. 5, comma secondo, della l. 3 aprile 2001, n. 142 (*Revisione della legislazione in materia cooperativistica, con particolare riferimento alla posizione del socio lavoratore*).



2. *In limine*, si osserva che alla base del provvedimento impugnato sono le dichiarazioni rese da [REDACTED] all'emittente televisiva Videolina il 30 luglio 2014, riportate nei servizi giornalistici andati in onda quello stesso giorno, e le dichiarazioni rese in pari data a mezzo stampa, pubblicate sul quotidiano L'Unione Sarda.

Quelle dichiarazioni, trascritte in ricorso, alle quali si fa rinvio *per relationem*, avevano formato oggetto di contestazione disciplinare da parte di [REDACTED] con missiva indirizzata al ricorrente in data 13 agosto 2014.

Alla contestazione disciplinare aveva fatto seguito la lettera di giustificazione del ricorrente in data 14 agosto 2014.

La resistente aveva infine comunicato a [REDACTED] il provvedimento intestato "*esclusione socio e contestuale licenziamento per giusta causa*", oggetto del presente giudizio.

Aveva ritenuto la cooperativa che le dichiarazioni rese dal ricorrente a mezzo stampa e a mezzo dell'emittente televisiva contenessero una rappresentazione falsa della realtà, lesiva della propria immagine ed onorabilità, e costituissero, anche per le modalità con cui erano state espresse, inadempimento degli obblighi assunti "*in qualità di socio*", oltre che "*gravissima violazione del codice disciplinare aziendale, tale da compromettere seriamente ed irrimediabilmente il rapporto di fiducia nei suoi confronti anche in qualità di lavoratore subordinato*".

3. Premesso quanto precede, pur nella consapevolezza di un contrasto di giurisprudenza sul punto, questo Tribunale ritiene infondata l'eccezione di incompetenza sollevata dalla cooperativa resistente, precisandosi che, sotto il profilo del diritto sostanziale, non trova applicazione la disciplina di cui all'art. 2533 c.c., bensì quella di cui all'art. 18 della l. 20 maggio 1970, n. 300 (*Statuto dei lavoratori*).

Si intende, così, dare continuità all'indirizzo espresso recentemente dalla Suprema Corte, perfettamente aderente al caso di specie, secondo cui "*in tema di società cooperativa di produzione e lavoro, se la delibera di esclusione del socio è fondata esclusivamente sull'intervenuto licenziamento disciplinare, alla dichiarazione della illegittimità del licenziamento consegue la pari illegittimità della delibera di esclusione del socio. Pertanto, in base alla L. n. 142 del 2001, art. 2 trova applicazione l'art. 18 St.lav. Infatti tale disposizione (l'art. 2) prevede che ai soci lavoratori di cooperativa con rapporto di lavoro subordinato si applica lo statuto dei lavoratori (L. 20 maggio 1970, n. 300), compreso l'art. 18 sulla reintegrazione nel posto di lavoro del lavoratore illegittimamente licenziato, salvo che venga a cessare, col rapporto di lavoro, anche quello associativo. Sicché, qualora non si abbia che il rapporto di lavoro si sia risolto in ragione della cessazione del rapporto associativo, ma al*

contrario che quest'ultimo sia cessato a causa dell'intimato licenziamento del socio lavoratore, non ricorre la fattispecie eccettuata dell'indicato art. 2 e quindi trova applicazione la disciplina ordinaria sulla reintegrazione nel posto di lavoro del lavoratore illegittimamente licenziato (vedi, per tutte: Cass. 6 agosto 2012, n. 14143; Cass. 18 marzo 2014, n. 6224; Cass. 11 agosto 2014, n. 17868). Il suddetto indirizzo risulta applicabile anche nella specie, benché sia stata l'esclusione dal rapporto sociale a comportare il licenziamento, e non viceversa. Infatti, ciò che rileva è che si sia avuta l'estromissione dalla società, con conseguente risoluzione del rapporto di lavoro subordinato, per ragioni disciplinari e non per ragioni attinenti al rapporto societario e che tali ragioni si siano rivelate inidonee a comportare detta estromissione, con illegittimità anche della risoluzione del rapporto lavorativo. In altri termini, ciò che conta è la sostanza e, nella sostanza, in questo caso, così come in quello esaminato dalle suindicate sentenze, si è avuto un licenziamento disciplinare illegittimo. Del resto, ragionando diversamente, alla Cooperativa sarebbe sufficiente comunicare l'esclusione dal rapporto sociale (implicante la risoluzione di quello lavorativo) per sottrarsi alle conseguenze di cui all'art. 18 St.lav., così violando quella che è la ragione principale della costituzione delle cooperative di produzione e lavoro, rappresentata dal permettere ai soci lavoratori di usufruire di condizioni di lavoro migliori rispetto a quelle disponibili sul mercato, sia in termini qualitativi che economici. Ne deriva che [...] la presente ipotesi - al pari di tutti i casi di estromissione dalla società del socio lavoratore subordinato, determinata da ragioni disciplinari con contestuale licenziamento - non rientra fra i casi in cui la L. n. 142 cit., art. 2 esclude l'applicabilità dell'art. 18 St.lav., dovendo tale esclusione essere limitata alle ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro derivante dalle cause di estromissione dalla società previste dallo statuto per ragioni attinenti al rapporto societario (diverse da quelle che possono determinare il licenziamento disciplinare), come, ad esempio, la mancata partecipazione ad un certo numero di assemblee, l'omesso versamento della quota sociale e così via" (così Cass. civ., Sez. L, 23 gennaio 2015, n. 1259; contra, Cass. civ., Sez. L, 12 febbraio 2015, n. 2802).

Nel caso di specie, il licenziamento intimato al ricorrente, a motivo di una colpevole condotta dello stesso (consistente nell'aver rivolto gravi addebiti alla cooperativa, a mezzo stampa e dello strumento televisivo), per ragioni non attinenti al rapporto societario, ha natura "ontologicamente" disciplinare (Cass. civ., Sez. L, 19 giugno 1998, n. 6135; 12 aprile 2003, n. 5855) ed implica, conseguentemente, la necessità che questo sia impugnato nelle forme di cui all'art. 1, commi 48 e ss. l. 28 giugno 2012, n. 92, davanti al giudice del lavoro, come è avvenuto.

4. Nel merito, la domanda è fondata e deve, pertanto, essere accolta.

Il Tribunale ritiene, in particolare, dimostrata la tesi di parte ricorrente, secondo cui il licenziamento in parola, pur intimato formalmente per giusta causa, avrebbe assunto in sostanza i caratteri della rappresaglia e della ritorsione.

4.1. E' noto che nel caso di controversia concernente la legittimità del licenziamento, per affermare il carattere ritorsivo e quindi la nullità del provvedimento espulsivo, in quanto fondato su un motivo illecito, occorre specificamente dimostrare, con onere a carico del lavoratore, che l'intento discriminatorio e di rappresaglia abbia avuto efficacia determinativa esclusiva della volontà del datore di lavoro.

Il licenziamento per ritorsione, diretta o indiretta - assimilabile a quello discriminatorio, vietato dagli artt. 4 della legge n. 604 del 1966, 15 della legge n. 300 del 1970 e 3 della legge n. 108 del 1990 - costituisce l'ingiusta e arbitraria reazione ad un comportamento legittimo del lavoratore colpito o di altra persona ad esso legata e pertanto accomunata nella reazione, con conseguente nullità del licenziamento, quando il motivo ritorsivo sia stato l'unico determinante e sempre che il lavoratore ne abbia fornito prova, anche con presunzioni (Cass. civ., Sez. L, 8 agosto 2011, n. 17087).

Nel caso di specie, come nell'espositiva che segue si avrà modo di argomentare, il licenziamento risulta conseguenza di una condotta lecita di [REDACTED], tanto sgradita al datore di lavoro, da essere addotta espressamente a motivo del recesso, consistita nell'aver rilasciato dichiarazioni agli organi di informazione, contenenti un severo giudizio di disappunto e critica sulla gestione della cooperativa.

Parte resistente ha taciuto quelle dichiarazioni come frutto di falsità. Ha inoltre lamentato che le stesse siano state rese "con mezzi [...] inadeguati e sproporzionati allo scopo" (pag. 18 della comparsa).

Il Tribunale ritiene di disporre di elementi valutativi che, almeno sul piano della cognizione sommaria, tipica di questa fase, consentono di ritenere, invece, veridiche le suddette dichiarazioni, nel loro nucleo essenziale. Le modalità di espressione del pensiero risultano, inoltre, rispettose del requisito della c.d. continenza formale.

4.2. Giova rammentare che il diritto di critica si concretizza in un giudizio valutativo che postula l'esistenza del fatto assunto ad oggetto o spunto del discorso critico ed una forma espositiva non ingiustificatamente sovrabbondante rispetto al concetto da esprimere, e, conseguentemente, esclude la punibilità di coloriture ed iperboli, toni aspri o polemici, linguaggio figurato o gergale, purché tali modalità espressive siano proporzionate e funzionali all'opinione o alla protesta, in considerazione degli interessi e dei valori che si ritengono compromessi.

Si aggiunge che in tema di diffamazione, per l'operatività della causa di giustificazione di cui all'art. 51 c.p. è necessario che la verità oggettiva dei fatti, intesa come rigorosa corrispondenza alla realtà, sia rispettata per tutti quegli elementi che costituiscono l'essenza e la sostanza dell'intero contenuto informativo della notizia riportata. I dati superflui, insignificanti ovvero irrilevanti, ancorché imprecisi, in quanto non decisivi né determinanti, cioè capaci da soli di immutare, alterare, modificare la verità oggettiva della notizia, non possono essere presi in considerazione, per ritenere valicati i limiti dell'esercizio del diritto di critica ed escludere l'operatività della causa di giustificazione (Cass. pen., Sez. V, 21 settembre 2005, n. 37463; 8 aprile 2009, n. 28258).

[REDACTED] con le dichiarazioni pubblicate il 30 luglio 2014 nel quotidiano L'Unione Sarda e con quelle trasmesse in pari data dall'emittente televisiva Videolina, aveva espresso una forte critica sull'operato della cooperativa di cui è socio/lavoratore, assumendo che, negli anni, la società si sarebbe ritrovata in una grave situazione di crisi economica, caratterizzata, in particolare, da un ingentissimo debito verso l'Erario per imposte non versate. Veniva inoltre lamentato l'acquisto di partecipazioni in società "passive" (cfr. dichiarazioni rese dall'emittente Videolina) o "fallite" (cfr. dichiarazioni rese a L'Unione Sarda), la mancanza di trasparenza amministrativa e contabile e la mancanza del libro soci.

Il fulcro delle dichiarazioni è costituito, sostanzialmente, dalla rappresentazione di uno stato di grave difficoltà economica della società legato ad un'esposizione debitoria specifica, al quale non si sarebbe posto rimedio nemmeno attraverso il versamento periodico di somme a titolo di capitale sociale, da parte dei soci/lavoratori.

Orbene, così inquadrato il fatto da cui traggono spunto le dichiarazioni del ricorrente, ritiene il Tribunale che esso sia vero.

Valga prendere in considerazione le informazioni che si traggono dal verbale di ispezione straordinaria disposto dal Ministero dello sviluppo economico, risalente al 2014, relativo agli anni 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 e parte del 2014, prodotto dal ricorrente come doc. 9.

Nell'allegato "2 punto 55" del verbale, a pag. 4, viene data evidenza dei debiti tributari della cooperativa al 2012 (comprensivi di capitale, sanzioni ed interessi), così rappresentati: "debito tributario anno 2008, con cartella di pagamento", euro 2.508.940,74; "debito IVA 2010, avviso bonario", euro 2.182.346,31; "debito IVA 2011, avviso bonario", euro 3.969.631,53; "debito IRAP 2011, avviso bonario", euro 358.704,47; "debito IRPEF 2010, avviso bonario", euro 264.972,63; "debito IVA 2012, avviso bonario", euro 3.973.635,59.

Dunque, risulterebbe un debito che complessivamente ammonta ad euro 13.258.231,27. Solo per omesso pagamento dell'i.v.a., la cooperativa sarebbe esposta per euro 12.634.554,17.

La circostanza (risultante dalla documentazione in atti) che l'agente di riscossione abbia concesso la rateizzazione del debito, non esclude l'esistenza dello stesso.

A causa della forte esposizione debitoria verso l'Erario, dalla stessa relazione ispettiva (il cui contenuto non è stato specificamente messo in discussione dalla resistente) si apprende che l'assemblea della società avesse deliberato, in data 14 maggio 2013, l'approvazione di un piano di risanamento comportante da parte dei soci *"apporti economici in termini di sottoscrizione dei ulteriori quote di capitale sociale"* per la durata di dieci anni (allegato "2 punto 55", pag. 3, del verbale).

Con riferimento all'attuazione di detto piano, gli ispettori avevano invitato gli amministratori a *"rilevare contabilmente la quota che viene trattenuta sulla busta paga di ogni socio, ai fini di una maggiore trasparenza, in modo da rendere tali trattenute contabilmente visibili. Tali trattenute per singolo socio andranno evidenziate sia in contabilità generale che sulle schede individuali del Libro soci, affinché in qualsiasi momento si possa avere per ognuno, il totale delle trattenute e la propria situazione aggiornata"* (allegato "3 punto 58", pag. 3, punto 7, del verbale).

Si tratta di uno dei 23 rilievi di irregolarità per i quali gli ispettori avevano comminato diffida, all'esito delle verifiche.

Tra questi, inoltre, figura anche la tenuta del libro soci in maniera non conforme al dettato normativo ed alle prassi di buona gestione delle società cooperative, con conseguente prescrizione rivolta dagli ispettori agli amministratori di *"provvedere ad istituire un nuovo libro soci"* (allegato "3 punto 58", pag. 1, punto 1, del verbale).

Altra irregolarità rilevata in sede ispettiva riguarda l'omessa o ritardata compilazione del bilancio consolidato di gruppo da parte della resistente: assente quello per il 2011, depositato in ritardo quello del 2012 (allegato "3 punto 58", pag. 2, punto 5, del verbale).

Anche i rapporti con le società controllate non apparivano cristallini al tempo delle verifiche ministeriali, se gli ispettori avevano rilevato: *"Nella seduta del 30.09.2011 il Collegio Sindacale prendeva in esame in conti relativi ai crediti vs controllate rilevando anticipi alle società controllate per complessivi e. 761.096,16. In merito il Collegio esprimeva: "ritiene necessario che le erogazioni finanziarie a favore delle società controllate e collegate vengano deliberate dal consiglio di amministrazione della [REDACTED], il quale deve stabilire le ragioni economiche che hanno portato alla concessione degli stessi, natura onerosa o meno dei finanziamenti concessi, gli importi e le scadenze del rimborso". Nella nota integrativa o nella relazione sulla gestione allegata al bilancio chiuso al 31.12.2013, gli amministratori dovranno*

relazionare, anche a posteriori, sui prestiti infruttiferi fatti alle società controllate indicando gli importi, modalità e tempi di restituzione" (allegato "3 punto 58", pag. 6, punto 22, del verbale).

Sempre sulla base dei dati attinti dalla relazione (allegato "3 punto 58", pag. 1, punto 2, del verbale), tra le società controllate ne figurerebbe una, la "[REDACTED]" (recte, "[REDACTED]" service s.r.l.), la quale risulta fallita nel 2008. La circostanza trova conferma dalle visure camerali prodotte in causa dal ricorrente, da cui si ricava che il 60% del capitale sociale di quella società (fallita) è detenuto da "[REDACTED]" s.r.l. in liquidazione (20%) e da "[REDACTED]" s.r.l. (40%). Il capitale sociale di queste ultime due è detenuto al 100% dalla resistente (cfr. 2359, commi primo e secondo, c.c.).

4.3. In definitiva, il debito di "[REDACTED]" verso l'Erario, per i.v.a. non pagata, risulta addirittura superiore all'importo dichiarato dal ricorrente. Emerge il compimento di attività amministrative irregolari e non trasparenti, in merito alla tenuta della contabilità e dei libri sociali, tra cui il libro soci. Risulta che una delle società controllate dalla resistente sia effettivamente fallita.

La circostanza che il ricorrente abbia riferito di una pluralità di società fallite entrate a far parte del gruppo facente capo a "[REDACTED]" mentre la resistente possiede la partecipazione di controllo in una sola società fallita, e la circostanza che il ricorrente abbia denunciato l'inesistenza del libro soci, mentre questo era tenuto dalla "[REDACTED]", pur irregolarmente, appaiono inesattezze che concernono semplici modalità del fatto riferito, che non ne modificano la struttura essenziale.

Sotto il profilo delle modalità di manifestazione della critica, il Tribunale ritiene che nessuna delle espressioni utilizzate dal ricorrente si sia tradotta in gratuiti e sproporzionati attacchi personali al datore di lavoro. L'uso della stampa e dell'informazione televisiva locale come mezzo di divulgazione del pensiero non risulta in sé sproporzionato con le finalità informative perseguite, posto che "[REDACTED]" aveva reso le interviste in oggetto nel corso di una manifestazione di protesta di un gruppo di lavoratori della cooperativa, svoltasi presso la sede della società stessa, alla quale egli aveva partecipato come sindacalista della sigla "[REDACTED]" (circostanza pacifica) e il tema della crisi economica di una società sarda che conta (secondo i dati dell'epoca - cfr. relazione degli ispettori del Ministero dello sviluppo economico cit., pag. 6/19) oltre 280 soci cooperatori costituisce ad avviso del Tribunale un argomento sul quale ben può incentrarsi l'attenzione dell'opinione pubblica locale.

La condotta di "[REDACTED]" è quindi connotata da liceità, essendo le dichiarazioni da questi rese espressione del diritto di critica del sindacalista/lavoratore verso il datore di lavoro.

4.4. Questa critica non è stata accettata dalla datrice di lavoro, che ha illecitamente reagito adottando come strumento di rappresaglia quello del licenziamento.

5. Il Tribunale deve, quindi, dichiarare la nullità del licenziamento, e [REDACTED] società cooperativa deve essere condannata alla reintegrazione del ricorrente nel posto di lavoro ed al pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto, dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione, oltre rivalutazione e interessi dalle singole scadenze al saldo, in applicazione dell'art. 18, commi primo, secondo e terzo, l. n. 300/1970, come modificato dalla l. n. 92/2012.

La società convenuta, sempre in applicazione della norma citata, deve, inoltre, essere condannata al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello della effettiva reintegrazione, maggiorati delle sanzioni civili da omissione contributiva ai sensi della l. 23 dicembre 2000, n. 388, art. 116, comma 8 (cfr. Cass. civ., S.U., 18 settembre 2014, n. 19665).

E' appena il caso di aggiungere che al ricorrente, fermo restando il diritto al risarcimento del danno come sopra stabilito, è data la facoltà di chiedere alla convenuta, in sostituzione della reintegrazione nel posto di lavoro, il pagamento di un'indennità pari a quindici mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, ai sensi della disciplina di cui al menzionato art. 18, comma terzo.

6. In considerazione del criterio della soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., la resistente deve essere condannata alla rifusione in favore della parte ricorrente delle spese processuali, liquidate come in dispositivo, ai sensi del d.m. 10 marzo 2014, n. 55 (*Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247*).

P.Q.M.

Il Tribunale, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:

1. dichiara la nullità del licenziamento intimato al ricorrente;
2. condanna la società resistente alla reintegrazione del ricorrente nel posto di lavoro o, in alternativa, a scelta del ricorrente, a corrispondergli un'indennità pari a quindici mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, ai sensi della disciplina di cui all'art. 18, comma terzo, l. n. 300/1970;
3. condanna la resistente al pagamento, in favore del ricorrente, di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto, dal giorno del licenziamento a quello dell'effettiva reintegrazione, oltre rivalutazione e interessi dalle singole scadenze al saldo, nonché al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del

licenziamento fino a quello della effettiva reintegrazione, maggiorati delle sanzioni civili da omissione contributiva ai sensi della l. 23 dicembre 2000, n. 388, art. 116, comma 8;

4. condanna la resistente alla rifusione in favore di parte ricorrente delle spese processuali, che liquida in complessivi euro [REDACTED] per compenso professionale, il residuo per spese, oltre spese generali al 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge.

Manda alla cancelleria per la comunicazione alle parti.

Cagliari, 1 giugno 2015.

Il Giudice